

R.G. n. 4-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile - Procedure concorsuali

in persona del giudice dott. Francesco Saverio Moscato

vista la domanda presentata in data 17.1.2025 ai sensi dell'art. 74 CCII da:

FRANCESCA DE BIASE, nata a Trieste, il 15/03/1993, ivi residente in via Giulia n. 83, CAP 34126 (C.F. DBS FNC 93C55 L424V), quale titolare dell'Impresa individuale DB Store di De Biase Francesca, con sede in Trieste, via Settefontane 15, assistita dall'avv. Francesca Greblo, con Studio in Trieste, via del Coroneo n. 21, e-mail greblo@legality.online, PEC francesca.greblo@pectriesteavvocati.it, tel. e fax +39 0872724312,

con l'ausilio dell'OCC in persona del Gestore nominato avv. Biagio Terrano,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

1. Con ricorso depositato il 17.1.2025 Francesca De Biase ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore di tipo liquidatorio, con implicazione perciò della cessazione dell'attività imprenditoriale da ella gestita (di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, avviata il 10.5.2016) e la conseguente previsione di un apporto



di finanza esterna, nella misura di 10.000,00 euro; il piano ha previsto la formazione di due classi di creditori, privilegiati e chirografari, anche degradati per incapacienza, consistendo, la proposta, nella cessione ai creditori privilegiati dell'85% delle somme disponibili, il residuo 15% essendo destinato ai creditori chirografari, anche per la quota degradata in chirografo.

1.1 Con decreto dd. 24.2.2025, rilevata l'ammissibilità della domanda, è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore, con concessione delle misure protettive richieste dalla debitrice De Biase, e assegnazione ai creditori di un termine non superiore a trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta e della relazione di cui all'art. 76, co. 2 CCII, ai fini del dell'espressione del voto.

1.2. In data 29.4.2025 l'OCC avv. Terrano ha depositato la relazione contenente l'esito della votazione, riscontrando la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS, determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII; la stessa relazione è valsa ad illustrare, agli effetti di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, CCII, ossia del c.d. *cram down* erariale, come la proposta di soddisfacimento nei confronti degli stessi debba essere considerata conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

1.3. Con memoria depositata il 30.4.2025 l'imprenditrice individuale ricorrente ha illustrato le ragioni a sostegno della sussistenza dei presupposti per l'operatività del *cram down* erariale e, di conseguenza, ha insistito per l'accoglimento della domanda e per l'omologa del piano.

1.4. Non è stato previsto un passaggio d'udienza, per cui il presente procedimento deve, a questo punto, ritenersi riservato in decisione.



2. Atteso l'esito del voto si dovrà procedere al vaglio richiesto dall'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII ai fini dell'omologazione.

3. Peraltro, preliminarmente occorre dare conferma alle considerazioni già espresse in funzione dell'emissione del decreto di apertura della procedura circa l'ammissibilità della domanda e la fattibilità del piano.

4. Quanto ai profili di ammissibilità, devono anzitutto ribadirsi la competenza per territorio del Tribunale adito, essendo il ricorrente residente nel Comune di Trieste, nonché la sussistenza delle condizioni previste, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 74 CCII:

In particolare, si osserva che:

4.1.1. La ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate e dall'esposizione della propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria contenuta nella domanda, non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. La stessa non riveste la qualità di consumatore, svolgendo attività d'impresa in forma individuale sotto la ditta "DB Store di Francesca De Biase", con sede legale in Trieste, via Settefontane, 15.

4.1.2. La proposta di concordato minore è di tipo liquidatorio, dunque prevede la cessazione dell'attività imprenditoriale e un apporto di finanza esterna, che per legge deve risultare tale da incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

4.1.3. La documentazione depositata risulta completa ai sensi di cui all'art. 75 CCII, essendo state allegati il piano, le dichiarazioni dei redditi e quelli annuali IVA



concernenti i tre anni anteriori (lett. a) ed essendo dettagliatamente esposti, nella domanda, la relazione aggiornata sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria (lett. b), l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute (lett. c), l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della famiglia (lett. e, seconda parte), ed essendo stato dichiarato il non compimento di atti di eccedenti l'ordinaria amministrazione ex art. 94, comma 2 CCII negli ultimi cinque anni (lett. d).

4.1.4. Alla proposta è stata allegata la relazione particolareggiata ex art. 76, co. 2 CCII dell'OCC, la quale comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Campeggia come fattore causale della crisi la scarsa remuneratività dell'impresa, da porre in correlazione alla mancanza di capacità della debitrice, che, sebbene corretta e in buona fede, non ha saputo gestire la crisi d'impresa con un approccio proattivo e informato; ne è sortita la privazione progressiva delle risorse sufficienti a soddisfare i crediti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'Esatto e degli altri creditori chirografari; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, dovute essenzialmente all'insufficienza dei redditi d'impresa; c) l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (*"occorre fare riferimento al modesto attivo in capo alla debitrice, consistente nell'autovettura Fiat 500L, nel monte merci del negozio, ed ai tempi di liquidazione piuttosto lunghi, in caso di mancata omologa del*



concordato, rispetto all'apporto di finanza esterna per € 10.000,00, distribuibile in tempi brevi e senza vincoli, e pertanto foriera di apportare utilità ai creditori essendo condizionata solo all'omologa"); e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (5.407,07 euro).

4.1.5. Non ricorrono - deve qui essere ribadito - le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, presentando il debitore requisiti dimensionali inferiori ai limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2, e 3 CCII, né essendo lo stesso stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né avendo beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultando commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

5. Quanto al requisito della fattibilità, si rammenta che il piano prevede di destinare ai creditori:

- la somma di 15.719,80 derivante dalla liquidazione dell'attivo, costituito da:
  - a) autovettura Fiat 500 L, tg. FK321GC, immatricolata nel 2017, la cui quotazione effettiva da parte di Quattroruote risulta di 10.470,00 euro (per cessione a privato);
  - b) merci invendute di magazzino valutate, secondo inventario, 2.249,80 euro;
  - c) merci invendute alla cessazione dell'attività da inventariare e per importo al momento non individuabile, ma non inferiore a 3.000,00 euro;

Nella relazione particolareggiata è stato indicato che i beni sub a) e b) sono liquidabili in tempi brevi, e cioè entro un mese dall'eventuale omologa.

- la somma di 10.000,00 euro, a titolo di apporto di risorse esterne, messe messa a disposizione dalla procedura dal marito della debitrice ( [REDACTED] matrimonio contratto il 10/08/24 a Sagrado).



Nella relazione particolareggiata è stato valutato positivamente l'apporto di risorse esterne, "che in pratica raddoppiano l'attivo concordatario, messo a disposizione dalla debitrice, nel senso che il suddetto apporto del terzo finanziatore è finalizzato ad aumentare l'attivo da rimettere a disposizione dei creditori" e si è specificato che detto apporto, sulla base dell'impegnativa sottoscritta dal terzo, sarà disponibile entro un mese dall'omologa.

5.1. La proposta tiene in considerazione le effettive capacità reddituali dell'istante e delle spese per un dignitoso sostentamento.

5.2. E' stata - correttamente - prevista la formazione di classi di creditori.

Infatti, la massa attiva di complessivi 20.015,73 euro (così determinata dedotti i costi prededucibili) viene così attribuita:

- ai creditori privilegiati nella misura dell'80% dell'attivo, pari ad 16.012,58 euro;
- ai creditori chirografari, anche per la quota degradata a chirografo, nella misura del 20% dell'attivo, pari ad 4.003,15 euro;

5.2.1. In particolare, quanto al riparto di 16.012,58 euro per i crediti privilegiati mobiliari è stato precisato nella relazione particolareggiata che si tiene conto dell'ordine degli altri privilegi sui mobili di cui all'art. 2778 c.c., e segnatamente l'INPS al n. 8, IRPEF e IRAP al n. 18, TARI, IVA al n. 19, TARI e Camera di Commercio al n. 20.

6. Ciò considerato, e dato atto della regolarità della procedura di voto, essendo stati comunicati a tutti i creditori (5 privilegiati e 15 chirografari) la proposta e il decreto di apertura (art. 78, co. 1 CCII), e assegnato loro termine per far pervenire all'OCC



la dichiarazione di adesione, è risultato che ad avere espresso dichiarazioni di voto, siano stati solamente:

- INPS - mancata adesione;
- Agenzia delle Entrate-Riscossione - mancata adesione;
- ATER - adesione subordinata al tempestivo rilascio del locale d'affari di via Settefontane 15, in Trieste;
- Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. TS - mancata adesione (con il suggerimento di incrementare l'apporto di finanza esterna).

6.2. Quanto a tutti gli altri creditori, non avendo essi fatto pervenire all'OCC nel termine assegnato alcuna dichiarazione di voto, occorre ritenere, in base al dettato dell'art. 79, co. 3, CCII, che essi abbiano prestato il loro *consenso* alla proposta concordataria.

6.3. Va a questo punto rammentato che allorquando, come nella specie, la proposta preveda il pagamento *parziale* di crediti muniti di privilegio, pegno a ipoteca, i relativi creditori per la quota residua del credito sono equiparati ai creditori chirografari ai fini del calcolo delle maggioranze.

Nella specie, occorre allora considerare:

- che il totale complessivo dei crediti chirografari ammonta a 140.025,97 euro, di cui 87.569,51 euro rispecchiano i crediti degradati per incapacienza da privilegiati a chirografi;
- che lo stato di graduazione dei crediti chirografari (riportato nella relazione integrativa dell'OCC dd. 20.2.2025, depositata il 24.2.2025) rivela come i crediti degradati dei creditori dissenzienti, di natura istituzionale, ammontino a:



- 31.849,42 euro, per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- 38.817,18 euro, per l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. TS;
- 15.187,36 euro per l'INPS (v ancora la relazione integrativa dd.. 202.2025).

per complessivi 85.853,96 euro;

- che la sommatoria dei creditori dissenzienti, di natura istituzionale, esprime per la parte degradata, e quindi ammessa al voto, un importo chiaramente superiore alla metà del totale complessivo dei crediti chirografari (come detto, pari a 140.025,97 euro), con la conseguente - plastica - evidenza che la proposta di concordato minore della De Biase non è stata approvata dalla maggioranza dei crediti *ammessi al voto*.

6.4. Ciò non di meno, come è noto, il nuovo codice della crisi stabilisce che alla procedura di concordato minore sia possibile applicare l'istituto del "cram down tributario e previdenziale" sì da consentire comunque l'omologa del concordato, allorquando, mancando, appunto, l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie ed essendo, come nella specie, l'adesione dei soggetti sopra indicati *determinante* per raggiungere la percentuale di legge (ossia la mancata accettazione non consente di raggiungere il 50% + 1 dei crediti ammessi al voto, prevista dell'articolo 79, comma 1, CCII), la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, sia conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (v. art. 80, comma 3, CCII).

6.4.1. In questo caso, il giudizio di convenienza è formulato in relazione al grado di soddisfacimento del solo credito erariale (o previdenziale) e non dell'intero ceto



creditorio e deve essere valutato con riferimento non solo al valore quantitativo ma anche al valore qualitativo, da individuarsi nei tempi e nelle modalità effettive di soddisfacimento del credito medesimo in caso di alternativa liquidatoria (ossia, tempi di pagamento più favorevoli).

6.4.2. La verifica positiva da parte del tribunale costituisce, quindi, un assenso sostitutivo ai fini del *quorum*, con la peculiarità che, diversamente dall'ipotesi prevista al primo periodo del comma 3 dell'art. 80 CCII, di contestazione della convenienza della proposta da parte di uno dei creditori o di qualunque altro interessato, nell'ipotesi che ne occupa, di cui al successivo periodo del medesimo comma, la valutazione sulla convenienza è dal giudice effettuata d'ufficio, senza necessità di opposizione da parte del fisco e/o degli enti previdenziali (opposizione non proposta nella specie).

6.5. Non resta allora che rammentare come, oltre all'attivo liquidabile a disposizione dei creditori, stimato in 15.719,80 euro, la ricorrente De Biase abbia ipotizzato di mettere a disposizione una finanza esterna per 10.000,00 euro, importo che di fatto incrementa sensibilmente l'attivo a disposizione, trattandosi, oltretutto, di somma disponibile *nell'immediato*. Pertanto, mentre l'attivo in caso di alternativa liquidatoria ammonterebbe ad 15.719,80 euro, in caso di concordato minore, con l'apporto di finanza esterna, la somma disponibile sarebbe di 25.719,80 euro, occorrendo nel contempo rilevare come, per quanto si tratti di differenze contenute in termini assoluti, rispetto all'alternativa liquidatoria l'INPS riceverebbe in più la somma di 434,19 euro, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione la somma di 910,53 euro e l'Agenzia delle Entrate la somma di 1.109,72 euro.



7. Ricorrono in conclusione tutti i presupposti della chiesta omologazione.

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII,

omologa il concordato minore di Francesca De Biase, nata a Trieste il 15.3.1993, cod.

fisc. DBS FNC 93C55 L424V;

dichiara chiusa la procedura di concordato minore;

dispone, a cura dell'OCC:

- la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale (o, in difetto, del Ministero della Giustizia), nonché nel Registro delle Imprese;

dispone che l'OCC riferisca ogni sei mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano omologato, rimessa al debitore, sotto la vigilanza dell'OCC, ai sensi dell'art. 81 CCII.

Si comunichi alla ricorrente.

Trieste, 14 luglio 2025

Il giudice delegato

Dott. Francesco Saverio Moscato

